

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 27 febbraio 2019, n. 28
Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio:

- dell'impianto di produzione di energia elettrica di tipo Eolico della potenza elettrica di 15 MWe sito nel Comune di Sant'Agata di Puglia;
- di una Cabina di raccolta e smistamento in prossimità della SP 119;
- di una Stazione di Trasformazione 30/150 kV in prossimità della costruenda Stazione Elettrica 380/150 kV di Deliceto (esistente).

Società: Margherita S.r.l. S.r.l. con sede legale in Roma (RM), alla Via Savoia, 82 – P.IVA 03188710713 e C.F. 03188710713.

Il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23/01/2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- la Regione con R.R. n. 12 del 14/07/2008 ha adottato il "Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse";
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli "Oneri Istruttori";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero

- per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- l'art. 4 e l'art. 5 del Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/CE”;
 - la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili” e s.m.i.;
 - l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall'art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
 - l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
 - ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

- la Società **Nuova Energia Sant'Agata S.r.l.**, avente sede legale in Pozzuoli (NA), alla Via Campana 227, Cod. Fisc. e P.IVA 06054871212, con nota acquisita agli atti del Servizio al prot. n. 11682 in data 30/10/2009, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., richiedeva il rilascio di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo **eolico** di potenza elettrica totale pari a **42 MW**, costituito da **14 aerogeneratori**, da realizzarsi nel comune di **Sant'Agata (FG)**; nonché delle opere di connessione da realizzarsi nel comune di **Deliceto (FG)**; e contestualmente trasmetteva copia dell'avvenuto deposito, in data 28/10/2009, della documentazione inerente l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. alla Provincia di Foggia - Servizio Ambiente;
- con la D.G.R. 3029 del 30/12/2010 la Regione Puglia ha recepito le nuove “Linee Guida” Nazionali di cui al D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. attivando la procedura di informatizzazione per il rilascio dell'Autorizzazione Unica e con nota PEC del 29/04/2011 la Società comunicava di aver provveduto al transito sul portale www.sistema.puglia.it dell'intero progetto;
- successivamente, la Regione Puglia - Ufficio Energie rinnovabili e Reti (ora Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali), al fine di dare impulso al procedimento effettuata la verifica formale sulla completezza dell'istanza, trasmetteva con nota prot. n. 4175 del 04/05/2012 richiesta di integrazione tecnico - documentale assegnando un termine di 30 giorni, inutilmente decorso che ha prodotto la decadenza d'Ufficio dell'istanza, comunicata con la successiva nota prot. n. 7682 del 20/08/2012. proponeva, presso il TAR Puglia - Sez. di Bari, ricorso n. 1624/2012 avverso la succitata nota, pertanto l'Ufficio Energie rinnovabili e Reti con nota prot. n. 11699 del 13/12/2012, comunicava l'annullamento d'Ufficio della nota prot. n. 7682 del 20/08/2012 e provvedeva alla riattivazione della procedura telematica sul portale www.sistema.puglia.it;
- la Provincia di Foggia - Ufficio Ambiente con nota prot. n. 54494 del 20/07/2012 portava a conoscenza della scrivente Sezione che, con Determinazione Dirigenziale n. 2375 del 13/07/2012, decideva di assoggettare a V.I.A. l'impianto in oggetto. Pertanto, la Società istante con nota pec del 09/01/2013 (acquisita al prot. n. 235 del 10/01/2013) informava la scrivente Sezione di aver presentato istanza di V.I.A. presso l'Autorità Ambientale territorialmente competente, Provincia di Foggia - Settore Ambiente;
- la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, al fine di dare nuovo impulso al procedimento, con la nota prot. n. 2020 del 08/03/2013 invitava la Società istante a voler dare riscontro alla richiesta di integrazioni formulata con la precedente nota prot. n. 4175 del 04/05/2012;
- successivamente la Provincia di Foggia - Servizio Ambiente con nota prot. n. 12096 del 21/02/2014

(acquisita al prot. n. 1493 del 03/03/2014) trasmetteva la **D.D. 491 del 20/02/2014** con cui esprimeva parere favorevole alla procedura di V.I.A., limitatamente ai seguenti aerogeneratori: **2, 3, 4, 10, 11, 12, 13;**

- al Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali pertanto reiterava con la nota prot. n. 3581 del 17/06/2014 la richiesta di integrazioni formulata con le precedenti note prot. n. 2020 del 08/03/2013 e prot. n. 4175 del 04/05/2012 sopraccitate, invitando al contempo l'Istante ad aggiornare la documentazione agli esiti della procedura ambientale conclusasi con la D.D. n. 491/2014; cui la Società provvedeva con la nota pec del 21/07/2014 (acquisita al prot. n. 4358 del 22/07/2014);
- pertanto, effettuata la verifica formale sulla completezza dell'istanza, pur in presenza di ulteriori carenze documentali che non consentivano alla Sezione procedente di poter concludere positivamente la verifica sopraccitata, con nota prot. n. 6658 del 19/12/2014 procedeva comunque ad informare l'Istante e gli Enti interessati del formale avvio del procedimento;
- nell'ambito di suddetta nota la Sezione procedente rilevava, conformemente alla documentazione progettuale depositata sul portale telematico www.sistema.puglia.it, che il progetto delle opere elettriche di connessione non era vidimato dal Gestore di Rete elettrica Terna S.p.A.; in alternativa la Società istante aveva depositato una nota, del 01/06/2012, con cui comunicava che "*... in data 21 e 28 maggio 2012 ...*" aveva provveduto alla trasmissione della documentazione attestante l'accettazione della soluzione di connessione e di essere "*... in attesa di risposta da Terna per il completamento della procedura di validazione degli elaborati inerenti gli impianti di rete e gli impianti di utenza ...*";
- successivamente a tale data non sono pervenute ulteriori comunicazioni in merito al rilascio del benessere tecnico da parte di Terna S.p.A.; pertanto la scrivente Sezione con nota prot. n. 447 del 08/02/2016 trasmetteva nuova richiesta di integrazioni assegnando il termine di 30 giorni per provvedere. La Società istante con nota pec del 07/03/2016 (acquisita al prot. n. 869 del 11/03/2016) comunicava, a valle dell'assegnazione da parte di Terna S.p.A. dello stallo presso la S.E. di Deliceto, di essere in procinto di trasmettere nuovamente il progetto delle opere elettriche per l'ottenimento del benessere, e chiedeva per tale motivo una proroga di 90 giorni del precedente termine assegnato, cui la Sezione acconsentiva dandone comunicazione con la nota prot. n. 976 del 16/03/2016;
- la Società, quindi, a valle dell'ottenimento del benessere delle opere elettriche da parte di Terna S.p.A., con nota pec del 21/06/2016 (acquisita al prot. n. 2357 del 22/06/2016) comunicava di aver concluso la procedura telematica di deposito della documentazione tecnico integrativa sul portale telematico www.sistema.puglia.it;
- con ulteriore nota pec del 26/09/2016 (acquisita al prot. n. 3451 del 29/09/2016) il Proponente trasmetteva fac - simile della documentazione ex art. 4 L.R. 31/2008 come modificata dalla L.R. 25/2012, con cui chiedeva un parere preventivo sulla rispondenza della summenzionata documentazione a quanto riportato nella normativa citata. La Sezione con nota prot. n. 3593 del 07/12/2016, precisava riscontrava che la documentazione da trasmettere costituiva contenuto minimo dell'istanza ai fini della sua procedibilità, in carenza della quale la stessa non poteva essere avviata (art. 3.3 della D.G.R. 3029/2010 e punto 14.4 del D.M. 10/09/2010 G.U. 18/09/2010 n. 219) ovvero non si poteva procedere a convocare la Conferenza di Servizi;
- successivamente a tale nota l'Istante non provvedeva a trasmettere la summenzionata documentazione propedeutica alla successiva convocazione della Conferenza di Servizi; per cui la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con nota prot. n. 1144 del 05/04/2017 trasmetteva ulteriore richiesta di integrazioni e mantenimento dell'interesse al rilascio del titolo autorizzativo alla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse cui la Società rispondeva con nota pec del 05/04/2017 informando la Scrivente di aver riscontrato ulteriori problemi tecnici nella fase di deposito della documentazione sul portale telematico www.sistema.puglia.it che la Sezione procedente provvedeva a risolvere contattando il Supporto Tecnico del portale. Pertanto con successiva nota pec del 27/04/2017 (acquisita al prot. n. 1466 del 03/05/2017) comunicava di aver, ulteriormente concluso la procedura di deposito della documentazione tecnico - integrativa a corredo dell'istanza adeguata all'esito della procedura ambientale;
- per tutto quanto si qui esposto, a seguito dell'esito positivo della verifica effettuata da questa Sezione della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi necessari per l'ammissibilità dell'istanza con nota

prot. n. 6658 del 19/12/2014 è stato comunicato il formale avvio del procedimento; e con ulteriore nota prot. n. 1687 del 17/05/2017, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, convocava la **prima riunione** della Conferenza di Servizi per il giorno **13 giugno 2017**; la stessa era aggiornata con l'invito, rivolto alla Società proponente a voler provvedere al deposito della documentazione integrativa richiesta da alcuni Enti, in particolare dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della provincia di Barletta - Andria - Trani e Foggia, e con la richiesta rivolta alla Provincia di Foggia a voler indicare alla Sezione procedente, se la determinazione di V.I.A. n. 491/2014 assorbisse anche il parere paesaggistico. Con nota prot. n. 2094 21/06/2017, la scrivente Sezione provvedeva a trasmettere copia conforme del verbale della succitata riunione della Conferenza di Servizi;

- in seguito la scrivente Sezione, con nota prot. n. 2714 del 07/08/2017, provvedeva a trasmettere la nota prot. n. 5991 del 11/07/2017 (acquisita al prot. n. 2394 del 20/07/2017) con cui il comune di Sant'Agata di Puglia comunicava, in riferimento a quanto segnalato dall'Autorità di Bacino della Puglia con la nota prot. n. 7984 del 12/06/2017 (acquisita al prot. n. 1958 del 13/05/2017) di non essere in possesso delle *"...previste figure professionali ..."* chiedendo *"... all'Autorità di Bacino di voler esprimere parere tecnico previsto ai commi 4 e 5 dell'art. 4 e ai commi 4 e 5 dell'art. 11 delle Norme Tecniche d'Attuazione del PAI, per l'intero progetto di costruzione ..."*; cui l'Autorità di Bacino della Puglia provvedeva con nota prot. 13053 del 05/10/2017 (acquisita al prot. n. 3344 09/10/2017). Con la succitata nota prot. n. 2714 del 07/08/2017, la Sezione procedente inoltre reiterava l'invito già rivolto in precedenza alla provincia di Foggia - Settore Ambiente, a voler provvedere a fornire i richiesti chiarimenti, in qualità di Ente delegato al rilascio del parere di compatibilità paesaggistica;
- successivamente alla prima riunione della Conferenza di servizi pervenivano ulteriori pareri, ovvero nulla osta che la Scrivente provvedeva a trasmettere con le note prot. n. 4644 del 07/12/2017 e prot. n. 1059 del 09/03/2018; fra gli altri, provvedeva a trasmettere la nota prot. n.68064 del 22/11/2017 (acquisita al prot. n. 4455 del 23/11/2017) con cui la Provincia di Foggia rilasciava parere di compatibilità paesaggistica favorevole con la sola eccezione degli aerogeneratori contraddistinti dai numeri 10 e 12. Infine, con la summenzionata nota prot. n. 1059 del 09/03/2018, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali invitava la società Nuova Energia Sant'Agata S.r.l. ad aggiornare il layout di progetto agli esiti delle valutazioni condotte dalla Provincia di Foggia competente in materia paesaggistica;
- il Proponente, quindi, con nota pec del 03/05/2018 (acquisita al prot. n. 1890 del 04/05/2018), in riscontro alla succitata nota prot. n. 1059 del 09/03/2018, trasmetteva una proposta di modifica del layout d'impianto con cui comunicava la rinuncia alla realizzazione degli aerogeneratori 10 e 12; inoltre informava la scrivente Sezione di aver provveduto ad una ulteriore ottimizzazione dello stesso layout inerente il tracciato dei cavidotti di connessione, proponendo di *"... utilizzare il cavidotto e la S.S.E. 30/150 kV di proprietà della Margherita S.r.l. (società controllante al 100% la Nuova Energia Sant'Agata) ..."* conseguendo, in questo mono, *"... un minor impatto ambientale ..."*; ed infine chiedeva alla scrivente Sezione *"... di poter innalzare l'altezza complessiva delle torri di soli metri quattro, in quanto gli aerogeneratori attualmente in commercio della potenza di 3 MW hanno tutti altezza pari a 180 metri e non ve ne sono di altezza pari a 176 metri ..."*;
- pertanto, considerato che il progetto scaturito a valle del parere paesaggistico rilasciato dalla Provincia di Foggia aveva subito un ridimensionamento del layout di impianto, e che la società Nuova Energia Sant'Agata S.r.l. con la già citata nota prot. n. 1890 del 04/05/2018 proponeva un cambio del modello di aerogeneratore, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con la nota prot. n. 2246 del 28/05/2018 convocava la **seconda riunione** della Conferenza di Servizi per il giorno **03/07/2018**. In tale occasione chiedeva al Proponente di provvedere all'aggiornamento di tutta la documentazione progettuale caricata sul portale www.sistema.puglia.it con particolare riferimento al progetto definitivo dell'iniziativa, come previsto dalla D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ovvero D.P.R. 207/2010 e s.m.i., alla luce delle integrazioni richieste dai vari Enti intervenuti nel procedimento autorizzativo nonché al piano particellare di esproprio necessario al fine di attivare la relativa procedura di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.. La seduta era aggiornata con l'invito rivolto alla Società istante a voler provvedere alla trasmissione della documentazione integrativa richiesta da alcuni Enti nel corso della seduta, ed in attesa che la Provincia di

Foggia rilasciasse il proprio parere relativamente la proposta di modifica del modello di aerogeneratore. La scrivente Sezione, con nota prot. n. 3026 del 16/07/2018 trasmetteva copia conforme del verbale della seconda riunione della Conferenza di Servizi;

- la Provincia di Foggia con nota prot. n. 59306 del 17/10/2018, ad integrazione del precedente parere di compatibilità paesaggistica prot. n. 68064 del 22/11/2017 (acquisita al prot. n. 4455 del 23/11/2017) alla luce della proposta di modifica del modello di aerogeneratore effettuata dalla Società istante, il Comitato VIA nella seduta del 09/10/2018 relativamente gli aspetti di compatibilità ambientale del progetto riteneva *"...di non assoggettare il progetto a nuova Valutazione di Impatto Ambientale ritenendo di fare proprie le prescrizioni contenute nei pareri dell'Arpa e della Soprintendenza ..."*;
- la Società istante con nota pec del 22/10/2018 (acquisita al prot. n. 5864 del 25/10/2018) comunicava di aver provveduto al deposito sul portale www.sistema.puglia.it della documentazione attestante la presentazione dell'istanza di valutazione della compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione aerea effettuata in data 05/07/2018.

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta - Andria - Trani e Foggia, prot. n. 5836 del 03/07/2018, conferma il parere favorevole espresso con la nota prot. n. 693 del 26/01/2018 a condizione che:
 - tutte le opere di scavo e di movimentazione terra, per la realizzazione sia degli aerogeneratori, sia del relativo cavidotto, siano eseguite alla costante presenza di tecnici archeologi qualificati, nominati dalla Società richiedente, con idonei titoli formativi e professionali per redigere la documentazione scientifica; riservandosi la Soprintendenza di valutare curricula e titoli formativi dei soggetti incaricati;
 - qualora durante i lavori di scavo dovessero emergere dati archeologici di particolare rilevanza, la Soprintendenza si riserva la facoltà di prescrivere l'integrazione delle attività di scavo assistito con l'eventuale estensione delle aree d'indagine, al fine di assicurare un quadro conoscitivo completo ed esaustivo delle emergenze archeologiche presenti nell'area.Si fa presente che il rinvenimento di strutture di interesse archeologico, ricadenti automaticamente nella normativa di tutela ex art. 10, 90 e 91 del D.Lgs. 42/2004, comporterà, ope legis, la modifica dell'impianto secondo le indicazioni della Soprintendenza stessa; in tal caso, le strutture andranno protette secondo le indicazioni da questa dettate. La Società dovrà comunicare, con opportuno anticipo, i nominativi e curricula dei soggetti incaricati dell'assistenza archeologica nonché la data di inizio lavori onde consentire i sopralluoghi d'ufficio;
- Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, prot. n. 18987 del 01/02/2019, rilascia nulla osta alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 21 MW sito nel Comune di Sant'Agata di Puglia (FG); cabina di raccolta e smistamento in prossimità della SP 119; Stazione MT/AT 30/150 kV in prossimità della costruenda Stazione Elettrica 380/150 kV di Deliceto (solo per la sezione MT) per il collegamento dello stesso alla Rete Elettrica Nazionale a condizione che tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente e alla documentazione progettuale presentata. Il nulla osta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione redatto dalla Nuova Energia Sant'Agata S.r.l. e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Foggia, in data 04/06/2018 al n. 1694, serie 3, senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico dal R.D. n. 1775 del 11/12/1933.
Si precisa che il nulla osta deve intendersi solo per la parte di elettrodotto non soggetta all'art. 95 comma 2/bis per la quale invece il nulla osta è sostituito da un'attestazione di conformità del gestore. Al riguardo si rileva che il legale rappresentante pro - tempore della società Nuova Energia Sant'Agata S.r.l. ha presentato una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 18/10/2018, attestante che nell'area interessata alla costruzione dell'elettrodotto in questione non sono presenti linee di comunicazione elettronica.

L'Ispettorato resta in attesa della comunicazione di ultimazione lavori, da parte della società Nuova Energia Sant'Agata S.r.l. ai fini della dichiarazione di esecuzione nel rispetto delle norme. La comunicazione dovrà prevenire entro 30 giorni dalla connessione delle opere alla Rete Elettrica Nazionale.

Si avvisa che il nulla osta alla costruzione dell'elettrodotto in oggetto è rilasciato esclusivamente a favore della società Nuoca Energia Sant'Agata S.r.l., eventuali passaggi di titolarità dell'impianto a favore di altro soggetto dovranno essere tempestivamente comunicati all'Ispettorato, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 98 del D.Lgs. 259/2003;

- Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione IV - Ufficio Territoriale U.N.M.I.G., nota pec del 30/06/2017 (acquisita al prot. n. 2305 del 17/07/2017) con cui comunica che, dal 01/07/2012, sono entrate in vigore le nuove disposizioni di rilascio del nullaosta minerario le quali prevedono che i proponenti la realizzazione di nuove linee elettriche devono sempre effettuare autonomamente la verifica puntuale della interferenza dei progetti con i titoli minerari per idrocarburi.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

dalla documentazione acquisita agli atti della Sezione precedente la Società istante depositava sul portale www.sistema.puglia.it comunicazione con cui dichiarava di aver provveduto alla verifica della sussistenza di interferenze come previsto dalla circolare U.N.M.I.G. n. 1429/2013. In particolare dichiarava che *"... le strutture di progetto ricadono nell'area del titolo minerario vigente Candela ma a seguito di specifico sopralluogo ..."* rilevava che *"... le aree di interesse risultano prive di impianti minerari ..."*.

Pertanto si ritiene assolto da parte della società Nuova Energia Sant'Agata S.r.l. l'obbligo di effettuare la suddetta verifica.

- Ministero dell'Interno - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, prot. n. 7574 del 05/06/2018, con cui comunica che per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica non sono assoggettati ai controlli di Prevenzione Incendi, ex D.Lgs. 139/2006, non essendo compresi nell'allegato al D.P.R. 151/2011 che riporta l'elenco delle attività il cui esercizio è subordinato alla presentazione della SCIA di prevenzione incendi. Corre l'obbligo tutta via evidenziare che la presenza, nell'ambito dell'impianto di che trattasi, di attività accessorie ricomprese nel già citato elenco allegato al DPR 15/2011 in particolare per quanto riguarda le attività individuate al punto 48.I.B (Macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori 1 mc) dell'allegato al sopracitato D.P.R. il relativo titolare è tenuto all'attuazione degli adempimenti di cui agli artt. 3 e 4 di detto decreto prima dell'inizio effettivo dei lavori per quanto attiene la specifica valutazione di progetto per le singole attività (art. 3). poi. in fase conclusiva dei lavori (art. 4) per quanto attiene la presentazione della S.C.I.A., il tutto nel rispetto del D.M. 15.07.2014, regola tecnica da applicarsi alle macchine di cui sopra. Deve parimenti evidenziarsi che, anche in caso di attività non soggette al controllo sussiste comunque l'obbligo a carico del titolare dell'osservanza delle vigenti norme di prevenzione incendio, e di sicurezza antincendio ivi compresa l'adozione delle misure degli apprestamenti e delle cautele, finalizzate a scongiurare il rischio di incendio e a mitigare le conseguenze in caso di accadimento;
- Regione Puglia - Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione - Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, prot. n. 2801 del 07/02/2019, dall'esame della documentazione integrativa trasmessa via pec in data 06/02/2019 dalla Società, con la precisazione che l'intervento previsto non interferisce con aree tratturali, comunica che non deve rilasciare alcun parere e/o nulla osta relativo all'attraversamento di che trattasi, in quanto la linea elettrica da realizzare non coinvolge particelle demaniali di proprietà regionale. Qualora codesta Società intenda modificare il percorso del cavidotto e quindi percorrere terreni demaniali, dovrà presentare nuova progettazione indicante i lavori da effettuarsi e la relativa occupazione;
- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, prot. n. 4678 del 07/06/2017, con cui comunica che la competenza ad

esprimersi sulla compatibilità con il PPTR è in capo alla Provincia di Foggia, titolare del procedimento di VIA;

Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Gestione Opere Pubbliche - Ufficio per le Espropriazioni, prot. n. 16141 del 29/10/2018, esprime parere favorevole ai fini espropriativi ed in ordine all'approvazione del progetto in oggetto ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera;

- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Sezione Lavori Pubblici - Servizio Autorità Idraulica, prot. n. 4404 del 30/08/2018, comunica che parte delle opere, non rientrano nei territori ricadenti entro il Comprensorio di Bonifica della Capitanata e si rilevano nell'agro del comune di Sant'Agata di Puglia interferenze con il corso d'acqua "Fosso Tufara" che risulta iscritto nell'elenco delle Acque Pubbliche al numero 123.

Tali interferenze sono sottoposte alle prescrizioni previste dall'art. 120 del R.D. 11/12/1933 n. 1775, nonché degli artt. 5 ed 8 della L.R. 09/10/2008 n. 25, dell'art. 57 del T.U. sulle Opere Idrauliche (approvato con R.D. 25/07/1904 n. 523) sia per quanto attiene alla sicurezza propria dell'infrastruttura che alle condizioni di esercizio del corso d'acqua attraversato, oltre che per gli aspetti dominicali tutelati dall'art. 120 del R.D. 11/12/1933 n. 1775, per cui si prescrive:

- utilizzo di modalità di attraversamento mediante tecnica spingi tubo/toc, per cui non vi saranno modifiche alla consistenza e durezza delle sponde;
- profondità di interrimento, non inferiore a mt. 2,00 dal fondo dell'alveo;
- nel caso in cui l'attraversamento risulti realizzato in prossimità di opere idrauliche, o opere d'arte, salvo verifiche dell'Autorità di Bacino, la profondità non dovrà essere inferiore a mt. 5 (cinque metri) dal fondo dell'alveo, e mantenuta sino ai pozzetti laterali di ispezione e verifica;
- apposizione sui lati dei corsi d'acqua di segnalazione di pericolo derivante da folgorazione per contatto da conservare per il periodo in cui l'atto amministrativo di concessione ha la validità;
- esclusione, ai fini di evitare inconciliabili parallelismi ed interferenze, di presenza nei pressi dell'attraversamento di ulteriori cavi relativi a connessioni di altri campi eolici o impianti elettrici e telefonici.

Per l'applicazione del canone, è stato predisposto il "Foglio Condizioni" da sottoporre per accettazione alla firma dal legale rappresentante della Società esercente. Per quanto attiene le opere da eseguire su territori dell'agro del comune di Candela ricadenti entro il Comprensorio di Bonifica della Capitanata, sono state rilevate le seguenti interferenze con il corso d'acqua "Fosso Viticone" e suoi affluenti. La concessione è di competenza del Consorzio di Bonifica della Capitanata ai sensi del Regolamento Regionale 01/08/2013 n. 17, che dà attuazione a quanto stabilito dall'art. 10 della L.R. 13/03/2012 n. 4, le interferenze con i corsi d'acqua sistemati con i fondi della bonifica (opere pubbliche di bonifica art. 6 L.R. 4/2012), e le opere di connessioni alla rete TERNA interferenti con i corsi d'acqua la concessione dovrà essere richiesta al Consorzio.

L'impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico di cui alla richiesta di autorizzazione unica ricade in parte nel Comprensorio di Bonifica della Capitanata, per cui trovano applicazione le disposizioni del Regolamento Regionale 01/08/2013 n. 17 e che ai sensi del predetto Regolamento è previsto che il Consorzio competente, nell'istruire la domanda di concessione per l'attraversamento delle aree del Demanio Idrico è tenuto a richiedere il parere al Servizio Autorità Idraulica competente per territorio. Ribadendo che le modalità di attraversamento da attuare sono quelle prescritte che soddisfano le condizioni di esercizio dei corsi d'acqua. Nel caso in cui sui corsi d'acqua sia stata già eseguita un'opera di attraversamento con identiche finalità, per la connessione di un altro campo eolico, potrebbero rappresentarsi inconciliabili parallelismi ed interferenze. Pertanto il presente parere è reso a condizione che tale specifica situazione sia valutata con estrema attenzione tale problema che oltre a specifiche condizioni di funzionamento tecnico, impone considerazioni di tutela della pubblica e privata incolumità.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

il Proponente con nota pec del 01/06/2018 (acquisita al prot. n. 2455 del 06/06/2018) "... a seguito di

verifiche tecniche e di accordi con la Margherita S.r.l. ...” proponeva di “... utilizzare il cavidotto e la SSE 30/150 kV di proprietà della Margherita S.r.l. (società controllante al 100% la Nuova Energia Sant. Agata S.r.l.. Tale nuova configurazione comporterebbe una notevole riduzione delle opere di connessione e, conseguentemente un minor impatto ambientale dell’opera ...”.

La nuova configurazione, succitata, prevedrebbe la realizzazione delle seguenti opere di connessione:

- cavidotto MT 30 kV della lunghezza di 3603 mt;
- installazione di una cella MT nella stazione 30/150 kV esistente.

RILEVATO che:

la Società con successiva nota pec del 28/01/2019, acquisita al prot. n. 411 del 30/01/2018, specificava, con riferimento alle opere di connessione, che con espresso riferimento all’interferenza, rilevata dal Servizio Autorità Idraulica, con il canale “Fosso Viticone” “... non necessario acquisire alcun parere da parte del Consorzio per la Bonifica della Capitanata in quanto, le interferenze rilevate ... non sono interessate dal cavidotto, così come notevolmente ridotto a seguito della variante, ma interessano esclusivamente il cavidotto già realizzato di proprietà della Margherita S.r.l. in tratte dei corsi d’acqua non demaniali ...”.

CONSIDERATO infine che:

il Consorzio per la Bonifica della Capitanata con nota prot. n. 2359 del 29/01/2019 comunica che dall’esame degli elaborati di dettaglio ha accertato che “... l’elettrodotta di collegamento dell’impianto eolico alla S.E. di Deliceto, nel tratto per altro già realizzato al servizio di altro impianto eolico, interseca l’alveo dei due corsi d’acqua in precedenza indicati ma in tratte non demaniali e non sistemate idraulicamente ...” sulle quali il Consorzio non ha dirette competenze.

Pertanto si ritiene superata la prescrizione dettata dal Servizio Autorità Idraulica in merito all’acquisizione del nulla osta del Consorzio per la Bonifica della Capitanata; permane l’obbligo, da parte della società Nuova Energia Sant’Agata S.r.l., di rispettare le prescrizioni inerenti i beni direttamente gestiti dal summenzionato Servizio.

- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Attività Estrattive, prot. n. 8488 del 20/06/2018, con cui verificata la compatibilità con le Attività Estrattive autorizzate e/o richieste, rilascia nulla osta ai soli fini minerari alla realizzazione dell’impianto di ch e trattasi e della relativa linea di allaccio;
- Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale - Sezione Risorse Idriche, prot. n. 7341 del 14/06/2018, comunica che i terreni interessati dall’intervento non ricadono in nessuna delle zone che il Piano regionale di Tutela delle Acque (adottato con D.G.R. n. 883 del 19/06/2007 e approvato con D.G.R. 230 del 20/10/2009) sottopone a specifica tutela, come si può rilevare dall’allegato 2 della D.G.R. 883/2007, in cui le zone di vincolo (Zone di protezione speciale idrogeologica, Aree limitrofe al Canale principale, Aree sottoposte a contaminazione salina, Aree sottoposte a tutela Quali - Quantitativa, Aree sottoposte a tutela Quantitativa) sono individuate a livello di foglio di mappa catastale, comune per comune;
- Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale - Sezione Coordinamento Servizi Territoriali - Servizio Territoriale Foggia, prot. n. 36343 del 22/06/2018, con cui verificato che risulta vincolato solo parte del cavidotto, precisamente la tratta interessata dalla SP Candela - Accadia, in agro di Deliceto, dalle p.lle sinistra/destra 553-242, alla coppia 299-44, tratta della lunghezza di circa 100 mt, esprime parere favorevole alla realizzazione del cavidotto, ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923 e del R.R. 11/03/2015 n. 9, a condizione che siano rispettati i contenuti di cui al Capo II del R.R. 9/2015. Restano ferme, su tutto il territorio regionale, le competenze del Servizio Territoriale per ciò che attiene il Regolamento Regionale n. 19/2017 in materia di tagli sia boschivi che di piante singole, ove se ne presentasse la necessità;
- Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale - Sede Puglia, prot. n. 7010 del 26/06/2018, conferma i pareri espressi con le note prot. n. 7984 del 12/06/2017 e prot. n. 13053 del 05/10/2017 con le medesime condizioni di seguito elencate:
 - 1 gli attraversamenti del reticolo idrografico da parte dei cavidotti siano realizzati senza compromettere la stabilità delle opere sovrastanti e in modo da non ostacolare eventuali futuri

interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio; le profondità di posa dei cavidotti in corrispondenza degli alvei siano tali da non risentire degli effetti erosivi delle piene duecentennali degli impluvi coinvolti, valutate sulla base di opportuni studi idraulici (redatti I secondo le indicazioni operative riportate nella "Relazione generale di Piano", di cui all'art. 3 delle N.T.A. del P.A.I.); al termine dei lavori venga ripristinato l'iniziale assetto plano altimetrico dei luoghi;

2 i tratti di cavidotto ricadenti nelle aree tutelate ai sensi degli artt. 6 e 10 delle N.T.A. del P.A.1. siano posati a profondità tali da non risentire degli effetti erosivi delle piene duecentennali, ripristinando al termine dei lavori l'iniziale assetto plano-altimetrico dei luoghi;

3 in riferimento all'ancoraggio del cavidotto MT al manufatto idraulico esistente in corrispondenza del "punto E", di cui alla relazione 04,(ferma restando la necessità di acquisire il parere dell'Ente gestore del manufatto medesimo), l'intervento sia realizzato sulla spalla idraulicamente a valle rispetto all'impluvio interessato, ad una quota non inferiore a quella intradossale, adottando modalità esecutive che non alterino la sezione di deflusso dell'impluvio stesso e siano tali da non pregiudicare eventuali futuri interventi di adeguamento del manufatto in rapporto al transito della piena duecentennale; sono a carico del proponente gli eventuali danni al cavidotto conseguenti al transito della piena di frequenza duecentennale nonché gli oneri per la rimozione e/o sostituzione del medesimo cavidotto o per la realizzazione di varianti a seguito di adeguamenti delle esistenti opere di attraversamento decisi da altre Amministrazioni;

4 le piste di accesso all'aerogeneratore SA04 siano realizzate esternamente alle aree tutelate ai sensi degli artt. 6 e 10 delle N.T.A. del P.A.1. ovvero esternamente alle aree interessate dalla piena duecentennale dell'impluvio coinvolto, da determinare sulla base di opportuni studi idraulici (redatti come indicato al punto 1); in caso di intersezioni con il reticolo idrografico siano realizzati manufatti idraulici che garantiscano una larghezza almeno pari all'impronta planimetrica della piena duecentennale e un franco di almeno 1 m rispetto alla quota della stessa;

5 il tratto stradale compreso tra gli aerogeneratori SA03 e SA10 sia realizzato esternamente alle aree tutelate ai sensi degli artt. 6 e 10 delle N.T.A. del P.A.1. ovvero esternamente alle aree interessate dalla piena duecentennale dell'impluvio coinvolto, da determinare sulla base di opportuni studi idraulici (redatti come indicato al punto 1);

6 il tratto stradale compreso tra Masseria Monterotondo e l'Aerogeneratore SA02 per le parti ricadenti nelle aree tutelate ai sensi degli artt. 6 e 10 delle N.T.A., abbiano carattere provvisorio; in corrispondenza delle intersezioni con il reticolo idrografico vengano previsti manufatti idraulici provvisori che siano commisurati a eventi idraulici con tempi di ritorno ritenuti congrui dal progettista per garantire la sicurezza delle persone e delle cose durante i lavori; alla chiusura dei cantieri tutti gli anzidetti interventi provvisori siano rimossi ripristinando l'iniziale assetto plano-altimetrico dei luoghi; ove per la fase di esercizio non siano individuabili percorsi alternativi che siano in sicurezza idraulica, sarà necessaria la realizzazione degli opportuni manufatti idraulici permanenti che garantiscano una larghezza almeno pari all'impronta planimetrica della piena duecentennale (da determinare sulla base di opportuni studi redatti come indicato al punto 1) e un franco di almeno 1 m rispetto alla quota della stessa;

7 le opere provvisionali, necessarie all'esecuzione dei lavori, siano compatibili con il deflusso delle acque;

8 le operazioni di scavo e rinterro per la posa dei cavidotti non modifichino il libero deflusso delle acque superficiali e non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali;

9 siano realizzate opere atte ad impedire il trasferimento nel sottosuolo di eventuali acque superficiali che si dovessero infiltrare nella trincea di scavo anche in funzione della pendenza longitudinale del fondo;

10 durante l'esercizio delle opere sia evitata, in modo assoluto, l'infiltrazione di acque piovane nelle trincee realizzate per la posa dei cavidotti;

11 sia garantito il libero deflusso delle acque ove queste siano intercettate dalle opere in oggetto indicate;

12 il materiale di risulta proveniente dagli scavi, non utilizzato, sia portato nel più breve tempo possibile alle discariche autorizzate.

In relazione alle prescrizioni innanzi riportate, il Responsabile del Procedimento Autorizzativo dovrà prevedere nel provvedimento finale l'obbligo del Direttore dei Lavori, ad ultimazione degli stessi, di rilasciare apposita asseverazione, resa ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, che attesti la correttezza degli interventi realizzati in conformità alle prescrizioni indicate nel presente parere. Rimane inteso che la predetta asseverazione dovrà essere trasmessa a questa Autorità ed al Comune competente per territorio.

Con riferimento a quanto sopra, pertanto la Società dovrà obbligatoriamente trasmettere, ad ultimazione dei lavori, all'Autorità di Bacino e ai Comuni competenti per territorio apposita asseverazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., del Direttore Lavori che attesti la correttezza degli interventi realizzati in conformità alle prescrizioni indicate nel parere rilasciato dall'Autorità di Bacino e sopra riportato.

- Arpa Puglia - DAP di Foggia, prot. n. 43346-155 del 02/07/2018, esprime in relazione agli aspetti emissivi nell'ambiente valutazione tecnica favorevole alla realizzazione dell'opera a condizione che:
 - siano stabilite e mantenute in fase di realizzazione le caratteristiche principali legate al modello di aerogeneratore scelto (Siemens Gamesa SG 132, potenza 3 MW, h 113 m, \varnothing 132 m) - potenza massima, altezza mozzo, diametro rotore, velocità massima in rpm e valori del rumore emesso al variare della velocità del vento - e per questo indicate nella eventuale autorizzazione. In fase esecutiva non potrà essere installato un tipo di aerogeneratore con caratteristiche diverse da quelle stabilite pena la perdita di validità della progettazione e di conseguenza della presente valutazione tecnica;
 - una criticità ambientale che spesso sfocia in proteste da parte della popolazione è l'impatto acustico. Nella valutazione acustica prodotta si evince un valore del livello sonoro differenziale prossimo al valore limite di Leq 3dB (A). Pur rientrando nei valori limite si deve evidenziare la ridotta distanza tra l'aerogeneratore WGT 13 e il recettore R2 di soli 300 metri e una distanza di 400 metri tra il recettore R1 e l'aerogeneratore WGT3. Al fine di evitare possibili superamenti dal livello differenziale notturno si prescrive uno spostamento di circa 280 metri a nord dell'aerogeneratore WGT13 e uno spostamento di 170 metri sud - est dell'aerogeneratore WGT3;
 - la relazione integrativa sul calcolo della gittata (datata maggio 2018 revisione 2) riporta un valore di 356 metri. Pertanto al fine di mettere l'aerogeneratore WGT13 a distanza di sicurezza dal recettore R2 si prescrive uno spostamento di circa 280 metri a nord dell'aerogeneratore WGT13 come per il punto precedente. Inoltre, in fase di collaudo con l'impianto in esercizio siano effettuate misure fonometriche post operam al fine di verificare quanto ipotizzato nella relazione di previsione di impatto acustico relativamente ai corpi recettori più prossimi agli aerogeneratori, nonché il rispetto dei limiti di legge in campo acustico diurno e soprattutto notturno. Nel caso di superamenti siano adottate le misure consequenziali per l'abbattimento del rumore e ove non sia possibile si proceda alla eliminazione dell'aerogeneratore o degli aerogeneratori più prossimi al ricettore che ne subisce l'impatto;
 - la viabilità di servizio non dovrà essere finita con pavimentazione stradale bituminosa, ma dovrà essere resa transitabile esclusivamente con materiali drenanti naturali;
 - sia effettuata la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti nella fase di realizzazione dell'opera;
 - il trattamento e lo smaltimento degli oli necessari al funzionamento e manutenzione degli impianti eolici nel loro complesso dovrà avvenire presso il "Consorzio Obbligatorio degli oli esausti".

In conclusione sia per l'acustica che per la gittata affinché la valutazione sia completamente favorevole occorre uno spostamento a nord di circa 280 metri dell'aerogeneratore WGT13 e uno spostamento di 170 metri a sud - est dell'aerogeneratore WGT3.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

la Provincia di Foggia - Settore Ambiente comunicava, con nota prot. n. 59306 del 17/10/2018 (acquisita al prot. n. 5749 del 19/10/2018), che nella seduta del 09/10/2018 il Comitato VIA provinciale ha espresso parere

di merito relativo alla proposta di modifica delle caratteristiche geometriche dell'aerogeneratore da installare passando dal modello Vestas V112 al modello Siemens Gamesa SG132, in cui ha ritenuto di "... non assoggettare il progetto a nuova Valutazione di Impatto Ambientale ritenendo di fare proprie le prescrizioni contenute nei pareri Arpa e della Soprintendenza ...".

Pertanto, in considerazione dei pareri favorevoli o favorevoli con condizioni rilasciati dagli Enti preposti alla tutela del Paesaggio, degli esiti della procedura ambientale della Provincia di Foggia, si ritengono superate le prescrizioni inerenti l'impatto acustico e la gittata massima rilevate dall'Arpa Puglia - DAP di Foggia.

- Provincia di Foggia - Settore Ambiente, prot. n. 46685 del 05/07/2016, con cui trasmetteva determinazione dirigenziale n. 491 del 20/02/2014, sentito il parere del comitato tecnico per la VIA, ha espresso parere favorevole in merito alla procedura di VIA il progetto proposto da codesta Società per la realizzazione dell'impianto di cui all'oggetto, ad esclusione degli aerogeneratori nn. 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, ai sensi dell'art. 16 comma 5 della L.R. 11/2001;
- Provincia di Foggia - Settore Ambiente, prot. n. 68064 del 22/11/2017, con cui trasmetteva il parere paesaggistico, rilasciato dal Comitato VIA nella seduta del 16/11/2017. In detta seduta il Comitato "... al fine di mitigare l'impatto dell'impianto dal punto di vista percettivo, ..., ritiene di considerare ammissibili gli aerogeneratori contraddistinti con i nn. 2,3,4,11 e 13 e di escludere ... gli aerogeneratori contraddistinti con i nn. 10 e 12 ... Inoltre le torri escluse patiscono la vicinanza con il BP_142_C_150m "Marana di S. Petito - Vallone di Monterotondo", identificata dal PPTR vigente come BP - Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche ...". Inoltre, con nota prot. n. 59306 del 17/10/2018, ad integrazione del precedente parere alla luce della proposta di modifica del modello di aerogeneratore effettuata dalla Società istante, il Comitato VIA nella seduta del 09/10/2018 relativamente gli aspetti di compatibilità ambientale del progetto riteneva "...di non assoggettare il progetto a nuova Valutazione di Impatto Ambientale ritenendo di fare proprie le prescrizioni contenute nei pareri dell'Arpa e della Soprintendenza ...". Infine considerato che "... la conclusione delle valutazioni effettuate e rilasciate nei pareri resi, non escludono la sussistenza di effetti anche negativi meritevoli di opportuna compensazione ..."; si prescrive "... quale misura compensativa, che la ditta, sentiti i comuni interessati ed in particolare gli uffici tecnici della Provincia di Foggia, si impegni a prevedere interventi di miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica dei territori interessati dal progetto di variante, valutato rispetto alla potenza complessiva prodotta. Tali compensazioni, nella misura del 3% dei proventi, devono includere interventi finalizzati a contenere gli effetti negativi correlati ad alcune fra le maggiori criticità presenti nel territorio provinciale, quali il dissenso diffuso, la estrema difficoltà di mantenere sufficienti livelli manutentivi del rilevante patrimonio pubblico stradale, la diffusione di micro discariche su suoli di proprietà pubblica e la manutenzione delle aree a verde pubblico o ammesse agli istituti scolastici ...".

Con riferimento a quanto sopra, la Provincia di Foggia - Settore Ambiente, con nota prot. n. 60742 del 24/10/2018 (acquisita al prot. n. 5928 del 26/10/2018) trasmetteva copia del Verbale avente ad oggetto "misure di compensazione ambientale relative alla realizzazione di un parco eolico in agro di Sant'Agata di Puglia di cui alla richiesta di A.U. in variante inoltrata dalla Nuova Energia Sant'Agata alla Regione Puglia. Codice Pratica J5XSTD4" sottoscritto dal legale rappresentante della Società per accettazione.

- Consorzio per la Bonifica della Capitanata, prot. n. 2359 del 29/01/2019, dall'esame degli elaborati planimetrici di maggior dettaglio, e precisamente le planimetrie catastali in scala 1:4000, si è accertato che l'elettrodotto di collegamento dell'impianto eolico alla SE di Deliceto, nella tratta per altro già realizzata al servizio di altro impianto eolico, interseca l'alveo dei due corsi d'acqua in precedenza indicati ma in tratte non demaniali e non sistemate idraulicamente sulle quali, pertanto il Consorzio non ha dirette competenze. Pertanto a parziale modifica del parere espresso con la nota prot. n. 5070 del 19/03/2018, si comunica che nulla osta, per quanto di competenza all'approvazione del progetto ed alla esecuzione dei lavori in esso previsti; si comunica altresì che non essendo coinvolti beni demaniali non trova applicazione il R.R. n. 17/2013;
- Comune di Sant'Agata di Puglia - Settore Tecnico, nota pec del 29/06/2018 acquisita al prot. n. 3012 del 16/07/2018, esprime parer favorevole con le seguenti prescrizioni:

- sia prodotto idoneo elaborato riportante le verifiche di sicurezza, anche in termini di distanze da infrastrutture e complessi edilizi, soprattutto alla luce delle modifiche dimensionali introdotte alle torri eoliche;
- trasmissione piano di dismissione evidenziante soprattutto : a) vita utile dell'impianto; b) opere di ripristino ambientale e relativi costi; c) interventi di compensazione;
- venga prodotta cauzione o fidejussione, a garanzia della dismissione dell'impianto al termine della vita utile, per un importo pari ad € 50,00 per ogni KW di potenza elettrica rilasciata, ai sensi della DGR n. 3029/2010;
- il progetto della viabilità del parco eolico deve assicurare lo smaltimento delle acque meteoriche raccolte dalle superfici semipermeabili comprese le piazzole degli aerogeneratori e da dimostrare con idoneo elaborato grafico;
- le strade comunali interessate dalla posa dei cavi devono essere ripristinate a regola d'arte tenendo in conto della interferenza con i canali di scolo e delle eventuali opere d'arte;
- i tratti di cavidotto, posati lungo le strade comunali, devono essere sottoposti al regime tributario della TOSAP e alla specifica autorizzazione da parte del Comune di Sant'Agata di Puglia quale Ente proprietario oltre che alla stipula di idonea fidejussione a garanzia del corretto ripristino della sede viaria pubblica;
- la posa dei tratti di cavidotti attraversanti i corsi d'acqua deve rispettare la vigente normativa in materia;
- devono essere esplicitate le misure compensative a favore del Comune di Sant'Agata di Puglia per l'impatto ambientale prodotto dall'intera opera.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

RILEVATO che:

la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, tenuto conto di tutti i pareri favorevoli o favorevoli con prescrizioni, acquisiti agli atti di questo procedimento, con nota prot. n. 523 del 04/02/2019 comunicava la conclusione dei lavori della Conferenza di Servizi relativi al procedimento istruttorio atto all'ottenimento dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto in progetto a tutti gli Enti interessati. in suddetta nota la Sezione, in riscontro al parere trasmesso dal Comune di Sant'Agata trasmesso con pec del 29/06/2018 precisava, con riferimento alla richiesta da parte del Comune di esplicitare "... *misure compensative a favore del Comune ...*", che le eventuali misure compensative avrebbero dovuto essere determinate in sede di Conferenza di Servizi come previsto al punto 14.15 del D.M. 10/09/2010, ed avere carattere non meramente patrimoniali o economiche come meglio chiarito nell'Allegato 2 di cui al succitato D.M. 10/09/2010.

CONSIDERATO che:

il Comune di Sant'Agata di Puglia con nota prot. n. 1222 del 07/02/2019 (acquisita al prot. n. 665 del 12/02/2019), in riscontro alla sopracitata nota, osservava come il punto 14.15 del D.M. 10/09/2010 individuava, senza specificare, le "... *amministrazioni competenti ...*" che "... *in sede di conferenza di servizi determinano le eventuali misure di compensazione ...*"; ribadiva inoltre, citando il punto 2 lettera f) dell'allegato 2 del medesimo Decreto, che "... *le misure compensative sono definite in sede di conferenza di servizi, sentiti i comuni interessati ...*" e concludeva ritenendo "... *priva di ogni fondamento la giustificazione dell'applicabilità di misure compensative previste da norme poiché non determinate in sede di conferenza di servizi momento in cui ... in concerto con lo scrivente comune avrebbe dovuto definire quanto in questione ...*".

Con riferimento a quanto sopra, SI PRECISA che:

nel corso del procedimento la scrivente Sezione ha celebrato due riunioni della Conferenza di Servizi per l'esame del progetto, entrambe in piena vigenza del D.M. 10/09/2010, a cui codesto spettabile Ente non ha inteso partecipare trasmettendo delle note con cui ha espresso il proprio parere in merito alla realizzabilità dell'impianto in progetto.

Si tiene a rilevare che la individuazione delle eventuali misure di compensazione avrebbero dovuto

essere oggetto di un contraddittorio fra gli Enti preposti alla tutela del Paesaggio il Comune e il Proponente e pertanto il legislatore le ha previste nell'ambito del modulo procedimentale della Conferenza di Servizi.

Si tiene infine a precisare, come ribadito anche nelle comunicazioni che hanno preceduto quella di conclusione dei lavori della Conferenza, che non rientrano fra i compiti della Sezione procedente la valutazione di merito degli elaborati progettuali, né valutazioni relative a problematiche di natura ambientale e paesaggistica che rientrano nella competenza degli enti e soggetti invitati alla conferenza di servizi tra cui, in primis ed a pieno titolo, il Comune medesimo.

Pertanto non si può che ribadire che le eventuali misure compensative avrebbero dovuto essere determinate in sede di Conferenza di Servizi come previsto al punto 14.15 del D.M. 10/09/2010, ed avere carattere non meramente patrimoniali o economiche come meglio chiarito nell'Allegato 2 di cui al succitato D.M. 10/09/2010.

- Marina Militare - Comando Marittimo Sud, prot. n. 20318 del 22/06/2018, ritenuto conto che nell'area non vi sono interessi della Marina Militare da tutelare, conferma il precedente parere favorevole espresso con la nota prot. n. 19103 del 06/06/2017. E' appena il caso di rammentare la normativa afferente la segnalazione ottico luminosa delle realizzande strutture, al fine del volo a bassa quota (anche durante l'arco notturno), in relazione alle prescrizioni che saranno all'uopo dettate dai competenti Uffici sia militari che civili.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, con nota prot. n. 123049 del 08/11/2018, ha comunicato il proprio parere favorevole con prescrizioni alla realizzazione dell'impianto in progetto.

Pertanto, alla luce di quanto comunicato dall'ENAC con la nota sopracitata, si ritiene superato il rimando, fatto da codesto Comando Militare, sulla necessità di acquisire il necessario nulla osta al fine della determinazione delle modalità di apposizione della segnaletica ostacoli e pericoli alla navigazione aerea.

- Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. 404 del 11/01/2018, visto il parere tecnico del 15° Reparto Infrastrutture e del Comando Forze Operative Sud Napoli, scaturito dall'esame della documentazione relativa alla domanda di cui all'oggetto; tenuto conto che l'impianto non interferisce con immobili militari, zone soggette a vincoli di servitù militari o poligoni di tiro; esprime limitatamente agli aspetti di propria competenza parere favorevole. Ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla L. 177 del 01/10/2012, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, si ritiene evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuali bellici interrati. Tale rischio è totalmente eliminabile con la bonifica degli ordigni bellici, per l'esecuzione della quale si dovrà presentare apposita istanza all'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli;
- Aeronautica Militare - III Regione Aerea, prot. n. 27287 del 18/06/2018, esprime parere favorevole dell'A.M. alla realizzazione di quanto in oggetto. Si precisa che per ciò che concerne la segnaletica e la rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa. In particolare, al fine dell'aggiornamento delle carte nautiche, si richiama l'attenzione sulla necessità di comunicare le caratteristiche degli ostacoli al C.I.G.A. (aerogeo@pstacert.difesa.it) almeno 30 giorni prima dell'inizio dei relativi lavori;
- ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, prot. n. 123049 del 08/11/2108, la realizzazione dell'impianto in oggetto non comporta implicazioni per quanto riguarda gli Annessi ICAO 4, 14 e DOC 8697 e che non vi sono implicazioni con sistemi/apparati di competenza ENAV mentre le procedure di volo sono competenza dell'Aeronautica Militare; in relazione ai dati tecnici (ubicazione ed altezza) l'impianto ricade al di fuori delle superfici di limitazione ostacoli del Regolamento ENAC per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti, ma superando di oltre 100 metri la quota del terreno e costituendo comunque ostacolo alla navigazione aerea, ai sensi del Cap.4 § 11.1.3 del citato Regolamento ENAC, è soggetto a segnalazione secondo quanto di seguito riportato:
 - segnaletica diurna: pale verniciate con n.3 bande rosse, bianche e rosse di 6 m l'una di larghezza, in

modo da impegnare gli ultimi 18 m delle pale stesse;

- segnaletica notturna: tutti gli ostacoli dovranno essere segnalati secondo i requisiti previsti dal Regolamento U.E. 139/2014 Issue 4 – CS ADR-DSN.Q.851 (c) (2) (v) Marking and lighting of wind turbines – Lighting. Per le caratteristiche delle luci si dovrà fare riferimento alle tabelle Q1 e Q3 allegate al capitolo Q del sopra citato Regolamento UE. Dovrà essere prevista a cura e spese del proprietario del bene una procedura manutentiva della segnaletica diurna e notturna che preveda, fra l'altro, il monitoraggio della segnaletica luminosa con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della vita utile delle stesse lampade.

Ai fini della pubblicazione dell'ostacolo in AIP - Italia, codesta Società dovrà comunicare all'ENAV, con almeno 90 giorni di anticipo, la data di inizio lavori, con contestuale inoltro dei dati definitivi del progetto contenente:

1. coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS 84 dell'aerogeneratore;
2. altezza massima dell'aerogeneratore (torre + raggio pala);
3. quota s.l.m. al top dell'aerogeneratore (altezza massima + quota terreno), segnaletica ICAO diurna e notturna, con la data di attivazione della segnaletica luminosa notturna;
4. che, durante il corso dei lavori, su ciascuna torre, superati i 100 m dal suolo, sia apposta una segnaletica provvisoria;
5. che, al termine dei lavori, senza ulteriore avviso da parte di Enac, comunichi ad Enav il completamento e l'attivazione della segnaletica definitiva.

Si rilascia il parere, per gli aspetti aeronautici di competenza, relativo all'impianto eolico in oggetto corredato delle sopra elencate prescrizioni.

Si fa infine presente che per la costruzione dell'impianto eolico in questione deve essere acquisito da parte di codesta Società il nulla osta dell'Aeronautica Militare;

- ASL Foggia, modulo parere del 13/06/2017, rilascia parere favorevole alla realizzazione del progetto come descritto in oggetto;
- SNAM Rete Gas S.p.A., nota prot. n. 117 del 02/07/2018, conferma il parere di massima favorevole rilasciato in occasione della Conferenza dei Servizi del 13/06/2017 e con la nota prot. n. 380 del 19/11/2012; e comunica che dall'esame degli elaborati di progetto allegati al portale della Regione Puglia comparati con le planimetrie in nostro possesso, la costruenda opera, risulta interferente con gli impianti di nostra proprietà; pertanto si ribadisce la necessità che la ditta richiedente prenda contatti con SRG per concordare un sopralluogo congiunto per il picchettamento dei metanodotti nei punti interferenti e che siano prodotti gli elaborati di progetto aggiornati con quanto riscontrato in fase di picchettamento come riportato nella scheda riepilogativa per la valutazione/analisi delle interferenze. Comunica inoltre che per la realizzazione delle opere in progetto, fatti salvi i diritti di terzi, la Società istante dovrà accettare e rispettare le sotto elencate prescrizioni:
 - l'attraversamento del cavidotto interrato, in MT 30 KV, dovrà essere realizzato in sottopasso, con i nostri metanodotti con il metodo TOC, mantenendo una distanza minima, misurata in senso verticale, tra le superfici affacciate non inferiore a 1,50 metri. Inoltre non dovranno essere presenti messe a terra, buche, giunti o pozzetti all'interno della ns. fascia di rispetto;
 - verificare la posizione della Cabina di Raccolta e di Smistamento posizionata nelle vicinanze dei ns. 2 metanodotti, tenendo in considerazione le fasce di servitù;
 - nel corso dei lavori, eseguiti dalla società Nuova Energia Sant'Agata S.r.L., nessun transito con mezzi pesanti, deposito di materiali e/o intervento di qualsiasi genere potranno essere effettuati entro la fascia di rispetto delle condotte in esercizio;
 - la richiedente società Nuova Energia Sant' Agata S.r.L., solleva la Snam Rete Gas da qualsiasi responsabilità per i danni che possono derivare ai metanodotti, persone e/o cose a causa di eventi dipendenti dai lavori eseguiti;
 - eventuali nostri interventi sulla tubazione e/o sulle nostre opere che dovessero interferire in qualche modo con le vostre opere insistenti ed ubicate all'interno della fascia asservita di 13,50 m e di m 20,00 coassiali alle condotte, saranno eseguiti senza richiedere la vostra preventiva autorizzazione.
 - eventuali danni causati alle vostre opere, a seguito di nostri interventi sulla tubazione, non potranno, in nessun caso, costituire motivo di richiesta di risarcimento danni da parte Vostra.

Con riferimento a quanto sopra riportato la società Nuova Energia Sant'Agata S.r.l., al fine di consentire alla SNAM Rete Gas S.p.A. di rilasciare il proprio parere definitivo, dovrà adeguare, laddove non vi avesse già provveduto, il progetto definitivo alle sopra elencate prescrizioni; inoltre, prima dell'inizio dei lavori dovrà contattare SGR per la verifica della sussistenza delle succitate interferenze. Si precisa che laddove dovessero emergere interferenze qualsiasi modifica apportata al progetto definitivo si configurerà quale modifica sostanziale per la quale la suddetta Società dovrà presentare istanza di variante.

- Terna S.p.A., prot. n. TE/P20180004418 del 05/06/2018, conferma quanto già comunicato con la precedente nota prot. n. TE/P20170003644 del 05/06/2017, con la quale dichiarava che in data 01/06/2016 con lettera prot. TRISPA/P20160003342 Terna ha comunicato il proprio parere di rispondenza della documentazione progettuale, relativa alle opere RTN per la connessione, ai requisiti di cui al Codice di Rete. Vi informiamo infine che il valore di potenza dell'impianto in sede di Conferenza dei Servizi non corrisponde alla potenza di connessione dell'impianto di cui alla pratica in oggetto; a tal proposito è opportuno far presente che, ai sensi della normativa vigente, è necessario che il proponente presenti alla scrivente richiesta di modifica di connessione (corredata di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente).

Con riferimento a suddetto parere, considerato che la modifica in riduzione della dimensione dell'impianto non modifica le modalità di connessione per la quale la società Nuova Energia Sant'Agata S.r.l. ha già ottenuto il benestare tecnico, si prescrive alla Società istante di provvedere a comunicare la potenza definitiva dell'impianto, all'esito del rilascio della presente Autorizzazione Unica.

Con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità si evidenzia quanto segue:

- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Gestione Opere Pubbliche, con nota prot. n. 16141 del 29/10/2018 (acquisita al prot. n. 6012 del 02/11/2018) esprimeva il proprio parere favorevole ai fini espropriativi ed in ordine all'approvazione del progetto in oggetto ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera;
- la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot. n. 6141 del 13/11/2018, trasmetteva la "Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità" ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, invitando la Società in indirizzo alla pubblicazione su due quotidiani, uno a carattere nazionale e uno a carattere regionale dell'avviso in oggetto indicato ed allegato alla nota di cui trattasi, e contestualmente invitando i Comuni interessati a pubblicare presso il proprio albo pretorio l'avviso in questione per la durata prevista dal D.P.R. 327/2001 e s.m.i. summenzionato.
- Il Proponente con pec del 21/12/2018 (acquisita al prot. n. n. 7060 del 27/12/2018) trasmetteva copia dell'avvenuta pubblicazione dell'Avviso su i previsti due quotidiani uno di carattere nazionale e l'altro di carattere regionale. Contestualmente, il Proponente, trasmetteva copia dei certificati attestanti l'avvenuta affissione all'albo pretorio del summenzionato avviso rispettivamente al Comune di Sant'Agata di Puglia e al comune di Deliceto;
- Alla data del 01/02/2019, presso la Regione Puglia Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali non risultavano pervenute osservazioni in merito all'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini della dichiarazione di pubblica utilità delle opere.

Rilevato che:

- l'istanza in oggetto non rientra nell'ambito di applicazione del R.R. n. 24 del 30.12.2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27.11.2012;

- in merito all'applicazione della D.G.R. 3029/2010, la società Margherita S.r.l. ha provveduto al transito dell'intero progetto sul portale telematico www.sistema.puglia.it in data 29/04/2011, per tanto tutto il procedimento è stato svolto conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. 3029/2010 relativamente alla procedura telematica di rilascio dell'A.U.;
- la Provincia di Foggia - Settore Ambiente, con Determinazione Dirigenziale n. 491 del 20/02/2014 rilasciava parere favorevole in merito alla procedura di VIA il progetto proposto da codesta Società per la realizzazione dell'impianto di cui all'oggetto, ad esclusione degli aerogeneratori nn. 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, ai sensi dell'art. 16 comma 5 della L.R. 11/2001;
- la Provincia di Foggia - Settore Ambiente, con nota prot. n. 68064 del 22/11/2017 trasmetteva il parere paesaggistico, rilasciato dal Comitato VIA nella seduta del 16/11/2017, con cui *"... al fine di mitigare l'impatto dell'impianto dal punto di vista percettivo, ..., ritiene di considerare ammissibili gli aerogeneratori contraddistinti con i nn. 2,3,4,11 e 13 e di escludere ... gli aerogeneratori contraddistinti con i nn. 10 e 12 ..."*. A parziale modifica ed integrazione del precedente parere la Provincia con nota prot. n. 59306 del 17/10/2018, alla luce della proposta di modifica del layout dell'impianto nonché di sostituzione del modello di aerogeneratore, trasmetteva gli esiti dei lavori del Comitato VIA nella seduta del 09/10/2018 relativamente agli aspetti di compatibilità ambientale del progetto riteneva *"...di non assoggettare il progetto a nuova Valutazione di Impatto Ambientale ritenendo di fare proprie le prescrizioni contenute nei pareri dell'Arpa e della Soprintendenza ..."*. Infine considerato che *"... la conclusione delle valutazioni effettuate e rilasciate nei pareri resi, non escludono la sussistenza di effetti anche negativi meritevoli di opportuna compensazione ..."*; si prescrive *"... quale misura compensativa, che la ditta, sentiti i comuni interessati ed in particolare gli uffici tecnici della Provincia di Foggia, si impegni a prevedere interventi di miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica dei territori interessati dal progetto di variante, valutato rispetto alla potenza complessiva prodotta. Tali compensazioni, nella misura del 3% dei proventi, devono includere interventi finalizzati a contenere gli effetti negativi correlati ad alcune fra le maggiori criticità presenti nel territorio provinciale, quali il dissenso diffuso, la estrema difficoltà di mantenere sufficienti livelli manutentivi del rilevante patrimonio pubblico stradale, la diffusione di micro discariche su suoli di proprietà pubblica e la manutenzione delle aree a verde pubblico o ammesse agli istituti scolastici ..."*;
- per quanto innanzi esposto, essendo trascorsi i 90 giorni previsti dal D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che *"si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico - territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione"*, ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 523 del 04 febbraio 2019 la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, nella persona del Responsabile del Procedimento, ha comunicato agli Enti la chiusura dei lavori della Conferenza di Servizi; nonché la conclusione positiva del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 e invitava la società Nuova Energia Sant'Agata S.r.l. alla sottoscrizione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo ai sensi dell'art. 4.1 della D.G.R. 3029/2010;
- la società **Nuova Energia Sant'Agata S.r.l.** con nota pec del 05/02/2019 (acquisita al prot. n. 614 del 08/02/2019) comunicava il trasferimento ed il cambio di titolarità dell'iniziativa in oggetto dalla società Nuova Energia Sant'Agata S.r.l. alla società **Margherita S.r.l.** (società controllante).

Considerato che:

- la Società con nota consegnata a mano e acquisita al prot. n. 636 del 11/02/2019 trasmetteva:
 - ✓ numero 3 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione *"adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi"*;
 - ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;

- ✓ una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
 - ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il progettista attesti la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
 - ✓ una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesti che in nessuna area dell'impianto vi sia la presenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007;
 - ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il tecnico competente attesti la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità, che danno origine a prodotti con riconoscimento IGP, IGT, DOC, DOP;
 - ✓ dichiarazione di Atto Notorio del legale rappresentante della Società proponente, come da modello inserito sul sito ufficiale della Regione Puglia, alla voce modulistica (Atto_notorio_requisiti_in_sede_di_AU.pdf), della sezione Energia reperibile al seguente link: <http://www.regione.puglia.it/index.php?page=progetti&opz=downfile&id=2112>;
 - ✓ documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'esplicito impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- ai sensi dei comma 6, e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, preso atto della nota prot. n. 523 del 04/02/2019 con cui si è comunicata l'adozione della determinazione di conclusione del procedimento con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
- di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a **15 MW**, costituito da **5 aerogeneratori** contraddistinti dai numeri 2,3,4,11 e 13, sito nel comune di Sant'Agata di Puglia, Deliceto e Candela, località "*Monterotondo*" (FG); posizionate secondo le seguenti coordinate come rilevate dalla documentazione depositata dalla Società istante con nota prot. n. 1890 del 04/05/2018, ed espresse in tabella:

AEROGENERATORE N.	COORDINATE UTM	
	X	Y
2	536749	4557888
3	536607	4557405
4	537063	4557583
11	537553	4557013
13	538406	4556956

- delle opere connesse (codice Rintracciabilità 090016231) le quali prevedono che l'impianto eolico venga collegato in antenna con la sezione a 150 kV della futura Stazione Elettrica della RTN di trasformazione 380/150 kV da collegare in entra - esce sulla linea a 380 kV "Candela - Foggia". Tale soluzione prevede la:
 - Costruzione di una nuova **linea elettrica interrata 30 kV** per il collegamento interno del parco eolico fino alla Stazione di smistamento 30 kV;
 - Costruzione di una **Stazione di smistamento 30 kV** in prossimità della SP 119;
 - Costruzione di una **Stazione di Trasformazione 30/150 kV** collegata in antenna a 150 kV con la sezione a 150 kV della costruenda Stazione RTN 380/150 kV di Deliceto da collegare in entra- esce alla linea RTN a 380 kV "Candela - Foggia" (esistente);

- Le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica;
- in data 08/02/2019 è stato sottoscritto dalla Società Margherita S.r.l., presso la sede della Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010;
- l'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, in data 15/02/2019 ha provveduto alla registrazione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo al repertorio n. 021544;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in triplice copia dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 - Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
 - Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
- si rappresenta a tal fine che il presente provvedimento di A.U. comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di revoca in caso di informazione antimafia negativa.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica.

La società Margherita S.r.l. è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto eolico e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni** dalla notifica della presente determinazione.

Ai sensi dell'art. 5 del **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 e ss.mm.ii. recante "Regolamento** recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la società Margherita S.r.l. deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso D.M. n.161/2012, nonché il piano di gestione dei rifiuti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dal combinato disposto di cui agli artt. 4, c. 1, e 16, c. 1 e c. 4, del Decreto legislativo 28/2011 e Art. 12, c.1, del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto il Decreto Legislativo 28 del 3 marzo 2011, artt. 4 e 16;
 Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;
 Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;
 Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28/07/98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3/2/1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n. 7/97;
 Visto il R.R. n. 12 del 14/07/2008;
 Vista la Legge Regionale n. 13 del 18/10/2010;
 Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30/12/2010;
 Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;
 Visto il D.M. 23/06/2016 *"Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico"*;
 Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 08/02/2019 dalla società Margherita S.r.l.;

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 2951 del 06/07/2018, con cui si è comunicata l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, come riportata nelle premesse, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

ART. 2)

Ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter e dell'art. 14 quater della Legge 241/90 e s.m.i., preso atto della determinazione motivata di conclusione della Conferenza prot. n. 523 del 04/02/2019, si provvede al rilascio, alla società Margherita S.r.l. - con sede legale in Roma (RM), alla Via Savoia, 82 – P.IVA 03188710713 e C.F. 03188710713, dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003, della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e s.m.i., per la costruzione ed esercizio di:

- di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a **15 MW**, costituito da **5 aerogeneratori** contraddistinti dai numeri 2,3,4,11 e 13, sito nel comune di Sant'Agata di Puglia, Deliceto e Candela, località *"Monterotondo"* (FG); posizionate secondo le seguenti coordinate come rilevate dalla documentazione depositata dalla Società istante con nota prot. n. 1890 del 04/05/2018, ed espresse in tabella:

AEROGENERATORE N.	COORDINATE UTM	
	X	Y
2	536749	4557888
3	536607	4557405
4	537063	4557583
11	537553	4557013
13	538406	4556956

- delle opere connesse (codice Rintracciabilità 090016231) le quali prevedono che l'impianto eolico venga collegato in antenna con la sezione a 150 kV della futura Stazione Elettrica della RTN di trasformazione 380/150 kV da collegare in entra - esce sulla linea a 380 kV "Candela - Foggia". Tale soluzione prevede la:
 - Costruzione di una nuova **linea elettrica interrata 30 kV** per il collegamento interno del parco eolico fino alla Stazione di smistamento 30 kV;
 - Costruzione di una **Stazione di smistamento 30 kV** in prossimità della SP 119;

- Costruzione di una **Stazione di Trasformazione 30/150 kV** collegata in antenna a 150 kV con la sezione a 150 kV della costruenda Stazione RTN 380/150 kV di Deliceto da collegare in entra- esce alla linea RTN a 380 kV "Candela - Foggia" (esistente);
- le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

ART. 4)

La società Margherita S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolico di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

In particolare la Società dovrà conformarsi alle condizioni, prescrizioni e adempimenti cui risultano subordinati i titoli abilitativi ambientali rilasciati dalla Provincia di Foggia, ed esplicitati nella D.D. n. 491 del 20/02/2018, come integrati con note prot. n. 68064 del 22/11/2017, prot. n. 59306 del 17/10/2018 e prot. n. 60742 del 24/10/2018.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- ✓ durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- ✓ durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della RTN;
- ✓ laddove le opere elettriche siano realizzata dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

ART. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità l'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09/01/1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 6-bis)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della*

conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza”.

ART. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro:

- a) dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R..

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fideiussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro

sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

ART. 8 bis)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali.

La Regione Puglia Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;

- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 11)

La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 35 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

**Il Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA**